

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**TRASMESSA VIA PEC**

Alle Unioni territoriali intercomunali della Regione  
LORO SEDI

*e, per conoscenza*

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  
SEDE

**Oggetto:** *Illustrazione delle norme finanziarie di interesse delle **Unioni territoriali intercomunali** contenute nella manovra finanziaria regionale per il triennio 2018-2020. **Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44** (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) e **Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45** (Legge di stabilità 2018).*

Sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione<sup>1</sup> i documenti della programmazione regionale di bilancio, tra cui la legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44) e la legge di stabilità 2018 (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45).

Si illustrano di seguito gli aspetti principali delle assegnazioni finanziarie a favore delle **Unioni territoriali intercomunali** disciplinate nell'**articolo 10 della legge regionale 45/2017 e nell'articolo 9 della legge regionale 44/2017**, rinviando alla lettura dei due testi normativi sopra citati.

@@@

❖ **Fondi erogati d'ufficio (articolo 10 della legge regionale 45/2017)**

**1. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 9 a 13)**

Dal 2018 il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali è suddiviso in quattro quote, con la determinazione ex lege sia degli importi complessivi che dei valori spettanti ad ogni singola UTI.

In particolare, il fondo comprende le seguenti quote:

---

<sup>1</sup> Supplementi ordinari 2° n.2, 3° n.3 e 4° n.4 del 5 gennaio 2018, al Bollettino ufficiale della Regione del 3 gennaio 2018.

- a) quota specifica per il funzionamento e l'attività istituzionale;
- b) quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali;
- c) quota comunale per servizi sociali;
- d) quota per le funzioni provinciali trasferite.

Nella Tabella P "Fondo ordinario UTI", allegata alla legge, sono ripartiti gli importi a favore di delle Unioni per ciascun anno del triennio.

Per l'anno 2018, si segnala che una parte delle risorse della quota specifica per gli importi indicati nella Tabella O, allegata alla legge, è assegnata alle Unioni, previa comunicazione della decorrenza dell'avvenuta attivazione delle funzioni residuali comunali, di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

L'assegnazione sarà quantificata in dodicesimi in ragione della decorrenza comunicata dagli Enti.

Si fa presente che l'attivazione tardiva delle funzioni, rispetto al termine del 1 gennaio 2018, è consentita non oltre il 1 luglio 2018, così come previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 44/2017.

## **2. Fondo ordinario per gli investimenti per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 16 a 21)**

Per il sostegno delle spese di investimento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali sono stanziati risorse a titolo di fondo ordinario, previsto all'articolo 14, comma 9, lettera a) della legge regionale 18/2015.

In particolare, a favore delle Unioni, sono previste al comma 17 due quote, indicate alla lettera b) e alla lettera c), riferita quest'ultima agli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado, ripartita, per l'anno 2018, in misura proporzionale alla assegnazione del 2017. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri di riparto saranno definiti con regolamento regionale.

Le risorse del Fondo ordinario per gli investimenti saranno concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione. Entro il **31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione** il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

## **3. Fondo per i rinnovi contrattuali di Comparto (comma 52)**

In merito a tale Fondo, sarà cura di questo Servizio informare gli enti locali non appena saranno definiti i relativi criteri di assegnazione e gli importi.

### **❖ Fondi erogati a domanda (articolo 10 della legge regionale 45/2017)**

#### **1. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori e urgenti (commi da 28 a 36)**

Il Fondo, previsto all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è suddiviso in due quote:

- a) quota per la valorizzazione delle buone pratiche;

- b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Per l'anno 2018, la quota di cui alla lettera a) è destinata al concorso, nella misura del 95 per cento degli oneri relativi alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito, quantificate nella domanda di contributo, da presentare entro il 30 aprile e in caso di disponibilità di risorse, entro il 30 settembre.

Per gli anni 2019-2020, i criteri per l'accesso, il riparto e la gestione della quota suddetta saranno definiti con regolamento regionale.

## **2. Fondo accadimenti straordinari (commi da 39 a 43)**

Il Fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 2015, a decorrere dall'anno 2018 è esteso anche alle spese di parte capitale.

Per le modalità di presentazione delle domande si rinvia al Regolamento regionale 12 settembre 2017, n. 0204/Pres. pubblicato nel BUR n. 39 del 27 settembre 2017.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il termine di rendicontazione delle assegnazioni dell'anno 2017 è fissato al 30 aprile 2018.

## **3. Fondo anticipazioni spese legali e contenziosi (commi da 49 a 51)**

In relazione al Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, sarà cura di questo Servizio informare gli enti locali non appena sarà approvato il regolamento che definirà i criteri per l'accesso al fondo.

### **❖ Modifiche normative (articolo 9 della legge regionale 44/2017)**

#### **1. Il comma 15 modifica il comma 8 della legge regionale 18/2015, come di seguito indicato:**

- a) integra il principio di cofinanziamento, di cui al comma 5bis, prevedendo che i Comuni assicurino alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte le risorse necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni;
- b) aggiunge il comma 5 ter, prevedendo che le Unioni coinvolte nelle modifiche territoriali o organizzative, connesse al riassetto istituzionale di funzioni, regolano tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali terzi, le conseguenze finanziarie discendenti dal fatto che le suddette modifiche sono prese in considerazione, ai fini dei trasferimenti finanziari regionali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le modifiche medesime. Di un tanto danno informazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

#### **2. il comma 26 abroga il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10, che prevedeva per l'anno 2018, specifici criteri per il calcolo della quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle**

Unioni territoriali intercomunali, aggiuntiva rispetto a quella del 2017. Il suddetto sistema di calcolo è superato dall'individuazione, in Tabella P, allegata alla legge, dell'assegnazione a favore di ciascuna Unione della quota b) del fondo ordinario transitorio delle Unioni. .



Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
Salvatore Campo  
(sottoscritto con firma digitale)

- *Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali: responsabile Maria Letizia Boschi*
- *Struttura stabile per il supporto giuridico-normativo interno al Servizio finanza locale: coordinatore Andrea Battiston*

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).*